

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SUR/DEL/2017/000

OGGETTO: Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2018-2019

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità della Sezione e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:

Premesso che

- l'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- l'art.138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha delegato alle regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle

- disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)");
- l'art.139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
 - il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997";
 - la legge regionale 11.12.2000, n.24 ha recepito le funzioni conferite, all'art.25 lett. e), fornendo ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo art.27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province;
 - il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali pugliesi è stato effettuato con l'adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario *ad acta* in data 1° agosto 2000, n. 181;
 - la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;
 - la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 1, comma 632, prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
 - l'art.64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevede la predisposizione di un piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico;
 - il D.P.R. del 20 marzo 2009, n.81 reca "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".
 - il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28.3.2003, n.53", che inserisce il sistema dell'istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296";
- i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, che recepisce l'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP di cui alle lett. a), b) e c) dell'art.27, comma 2 del D.Lgs. 226/05;
- la legge 15 luglio 2011, n.111 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- la legge 12 novembre 2011, n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";

- i decreti interministeriali 24 aprile 2012 n.7431 e s.m.i. e 24 aprile 2012 n.7428, concernenti, rispettivamente, la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione in Opzioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali”;
- il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei”;
- la legge 8 novembre 2013, n.128, contenente “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, con particolare riferimento all’art.12 che inserisce il comma 5-ter all’art. 19 del D.L.n. 98 del 2011 e prevede che, dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con–decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza-Unificata e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base del-predetto accordo;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l’art. 1, comma 85, che ha–confermato tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione-provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell’edilizia scolastica;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65 “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.

Premesso che

con la riforma del Titolo V della Costituzione, viene tracciato un sistema educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle regioni e funzioni amministrative agli enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio;

l’assetto delle competenze, in materia di istruzione, ha dato luogo ad incertezze interpretative ed ha comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale, che ha ribadito la competenza regionale in materia di *programmazione della rete scolastica*;

ancora una volta, con la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, è stata confermata la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica, estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi “strettamente connessi” con tale competenza, per l’immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio;

la precitata sentenza ha ribadito, dall’altro, la competenza dello Stato nelle questioni relative all’attribuzione del personale e che, pertanto, la programmazione regionale, implicitamente, resta condizionata dall’attribuzione delle dotazioni organiche, con conseguenti ripercussioni sulla organizzazione e programmazione dell’offerta;

nel processo di riordino avviato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province continuano ad esercitare le funzioni di “programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale” (art. 1, comma 85, lett. c), oltre che la “gestione dell’edilizia scolastica”;

non è stato raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall’art. 19, comma 5-ter, del D.L. n. 98 del 2011 per cui permangono ad oggi, le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell’art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero minimo di alunni per autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l’applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Preso atto che

- negli atti di programmazione regionale tra gli obiettivi è ritenuto strategico la costruzione di un sistema di istruzione di qualità per lo sviluppo della persona ed il successo formativo, centrale per la crescita sostenibile ed inclusiva del territorio;-
- l’istruzione è fattore determinante per le potenzialità della Regione in termini di eccellenza, innovazione e competitività, oltre che, ad avere un impatto diretto su ciò che le persone possono essere e fare;
- le riforme che hanno investito il sistema educativo valorizzano i processi di apprendimento ed individuano in una didattica per competenze il motore per stimolare e sostenere la costruzione di abilità, competenze e conoscenze spendibili;
- sono fondamentali gli interventi di politica attiva per la costruzione di un sistema educativo innovativo e integrato, che sappia coniugare il coinvolgimento degli attori del sistema locale, la crescita delle capacità e delle competenze degli studenti e faccia dialogare ed interagire le filiere formative e le filiere produttive del territorio;

Considerato che

la scuola è ritenuta un servizio pubblico essenziale, di cui possono beneficiare tutti i cittadini, tesa a garantire equità e pari opportunità, la cui autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e luogo aperto di aggregazione ed integrazione sociale, in cui il giovane può sviluppare competenze specialistiche, capacità creative e progettuali necessarie per intercettare e presidiare l’innovazione, oltre che divenire cittadino attivo, consapevole e responsabile;

la Regione Puglia, al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio scolastico, ha apportato negli anni le modifiche ritenute indispensabili all’efficace esercizio dell’autonomia scolastica, alla stabilità nel tempo alle stesse istituzioni scolastiche, a garanzia della continuità didattica ed a consentire alle comunità locali una pluralità di scelte educative in grado di rendere fruibile l’esercizio del diritto allo studio ed a garantire, quanto più possibile, un equilibrio territoriale ed una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari criticità.

RILEVATA l’esigenza di:

programmare l’offerta formativa, secondo criteri di governance concertati e condivisi da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione e con il contributo delle parti sociali;

consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, per l’annualità 2018/2019, attraverso la definizione di criteri e modalità omogenei che orientino la programmazione dell’offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e

qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche di sviluppo.

Sentiti l'Ufficio Scolastico Regionale e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola.

Si rende necessario emanare le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, da parte degli Enti locali competenti, relativamente all'anno scolastico 2018/2019, così come riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d) .

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile dell'Alta Professionalità e dalla Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare le "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2018-2019", di cui all' **allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, alle Province e, per loro tramite, ai Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura della Sezione Istruzione e Università;
-
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile dell'Alta Professionalità della Sezione Istruzione e Università

(Dott.ssa Adele Stifani)_____

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università

(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)_____

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa/ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del DPGR n. 443/2015:

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

(Prof. Ing. Domenico Laforgia)_____

L'Assessore proponente (Prof. Sebastiano LEO)_____